

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 9 del 7 gennaio 2014

Riunione del 12 .12.2013

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli
 Avv. Fabio Gullotta

CAF 07/2013/14 - Appello dell'atleta Greta Cicolari avverso i provvedimenti assunti dalla CGN con decisione C.U. n. 17 del 14.11.2013 (sospensione da ogni attività federale per mesi sei).

In data 22.10.2013 la Procura Federale deferiva l'odierna appellante alla Commissione Giudicante Nazionale "A) *Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto Fipav, 19 RAT e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, aggredito verbalmente il luogo aperto al pubblico, in data 10.08.2013, il tesserato Viserta Ferdinando, apostrofandolo in modo arrogante e provocatorio e rivolgendogli fantasiose accuse millantando informazioni avute in ambito federale. Contestata l'aggravante di cui alla lettera D dell'art. 49 Reg. Giur.*" B) *Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto Fipav, 19 RAT e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, veicolato tramite il social network Twitter frasi allusivamente offensive e denigratorie nei confronti del D.T. Squadre Nazionali Femminili Beach Volley, Sig. Lissandro Dias Carvalho, apostrofato come caprone nero o uomo nero. Contestate le aggravanti di cui alle lettere B, D, e F dell'Art. 49 Reg. Giur.*".

Incardinato il procedimento e all'esito dello stesso, la CGN sanzionava l'atleta come in epigrafe.

Avverso tale decisione proponeva appello la Cicolari denunciando la giuridica e/o fattuale insussistenza delle violazioni ascritte, ovvero la erroneità, insufficienza, infondatezza, illogicità dei motivi di condanna, in assenza - a suo dire - di concreti riscontri.

All'udienza di discussione tenutasi il 12.12.2013, uditi il Procuratore Federale e il Difensore dell'atleta, la CAF si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

Si rileva pregiudizialmente che la Cicolari, con il proprio gravame, nulla ha argomentato in ordine alla maggiore o minore gravità dei contestati addebiti, senza quindi confutare l'astratta idoneità degli stessi - ove comprovati o ritenuti tali - a giustificare la natura e l'entità della sanzione irrogata a suo carico da parte della CGN (sospensione da ogni attività federale per mesi sei).

Essa, infatti, si è limitata a negare il fondamento oggettivo del primo (per non aver commesso il fatto) e soggettivo del secondo (gli epiteti apparsi su *Twitter* e, in particolare, sull'*hashtag*

#@cico8888, visibile a tutti i *followers*, anziché rappresentare “*frasi allusivamente offensive e denigratorie*” all’indirizzo del Carvalho, sarebbero stati destinati - in un gergo usuale, confidenziale e giocoso - al suo compagno, Sig. Dimitri Lauwers).

Così delimitato il campo dell’indagine, questa Commissione ritiene doversi ravvisare la responsabilità disciplinare della Cicolari ex artt. 16 Statuto Fipav, 19 RAT e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI in relazione ad entrambe le condotte censurate per le ragioni che seguono.

Il capo d’inculpazione sub A) trae origine dall’esposto fatto pervenire il 13.8.2013 dal tecnico Fernando Viserta - allenatore in seconda delle Squadre Nazionali Femminili di Beach Volley - contenente una minuziosa descrizione dei fatti occorsi il 10.8.2013 alle ore 21.15 circa nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona, quando la Cicolari lo avrebbe affrontato con fare indisponente e toni minacciosi, riferendo false circostanze (ad es.: “*ricordati che tu e tutti gli altri dello staff siete fuori dalla nazionale..... a fine anno voi sarete tutti fuori e io sarò invece lì*”) o fatti mai accaduti (ad es.: “*guarda che Liss (il CT Lissandro) parla male di te, ha sempre parlato male di te*”) millantando imprecisati contatti in ambito federale (ad es.: “*Io ho delle persone dentro la federazione che me lo hanno detto*”).

A tal proposito la Difesa della Cicolari, nel confermare le circostanze di tempo e di luogo dell’incontro, ha tuttavia negato che lo stesso avesse avuto toni sguaiati, astiosi o intimidatori, concludendo, in ultimo, che “... *nessun profilo di aggressività, di arroganza o di provocazione né, tanto meno, apostrofazioni in tal senso, ha contraddistinto la condotta di Greta Cicolari nella circostanza in osservazione. Prova ne sia il fatto che l’atleta Silvia Costantini, rimasta sempre nei pressi dell’autovettura sulla quale stava caricando i propri bagagli, nulla ha avuto modo né di sentire, né di notare, di particolare in merito al colloquio tra i due predetti interlocutori, proprio perché da parte di Greta Cicolari non vi è mai stata l’assunzione degli atteggiamenti genericamente contestati nel capo d’inculpazione in esame*”.

La vicenda è dunque di sicuro rilievo sul piano disciplinare, salvo stabilire quale dei due tesserati dica il falso e vada perseguito, così che ricorrendone le condizioni, in presenza di una palese quanto certa e documentata violazione dei noti doveri di lealtà e correttezza sportiva, non debba pervenirsi a una pronunzia di *non liquet*.

A fronte di una così discordante ricostruzione dei fatti, questo giudice è dunque chiamato (unicamente, alla luce di quanto in premessa) a stabilire quale delle due versioni risponda a verità; il tutto, ovviamente, nel rispetto dei principi di garanzia che - per entrambe le parti - sovrintendono (anche) al giudizio domestico, sulla scorta degli atti e degli elementi di prova acquisiti, da valutarsi secondo logica e diritto.

In tale ottica, sebbene sia del tutto evidente come non possa e non debba attribuirsi fede privilegiata alle affermazioni dell’uno o dell’altro tesserato, va considerato che l’uno (il Viserta) ha assunto la responsabilità di promuovere l’azione, sapendo di doverne rispondere in caso di mendacio, mentre l’altra (la Cicolari) si è limitata a resistervi.

Inoltre il Viserta, con il proprio esposto, non ha solo riportato genericamente fatti ed atti, ma ha descritto nei minimi dettagli sia le circostanze sia – virgolettate – le frasi proferite nel concitato episodio, consapevole che la Cicolari, ove sanzionata, sarebbe andata incontro a pesanti conseguenze sul piano umano, disciplinare e sportivo.

E' assai chiaro che, a voler concludere per la falsità delle dichiarazioni del Viserta, la condotta di quest'ultimo potrebbe giustificarsi unicamente con un sentimento di odio o, quantomeno, di astio o di risentimento nutrito nei confronti della Cicolari, cui avrebbe inteso arrecare danno ingiusto.

Detta ipotesi, tuttavia, è fugata dalle dichiarazioni dell'atleta stessa, la quale - pur dopo quanto accaduto - ancora alla pag. 3 penultimo cpv. del ricorso in appello, descrive il Viserta come “... *assistente del C.T. Carvalho, allenatore di Greta Cicolari, ed anche amico personale dell'atleta che frequentava anche al di fuori dell'ambito sportivo*”.

Vero è, come fatto notare dall'atleta, che la versione dei fatti fornita dal denunziante non trova riscontro se non nelle dichiarazioni del Viserta; ma è vero altrettanto che lo stesso può dirsi per quella della Cicolari, con l'aggravante che quest'ultima ha (solo liberamente) affermato in ricorso: “*Prova ne sia il fatto che l'atleta Silvia Costantini, rimasta sempre nei pressi dell'autovettura sulla quale stava caricando i propri bagagli, nulla ha avuto modo né di sentire, né di notare, di particolare in merito al colloquio tra i due predetti interlocutori, proprio perché da parte di Greta Cicolari non vi è mai stata l'assunzione degli atteggiamenti genericamente contestati nel capo d'incolpazione in esame*” senza però spiegare per quale ragione la Costantini non sia stata da lei indicata quale teste a discolpa in alcuna fase, stato e grado del procedimento.

Allo stato degli atti, tale ultima circostanza trova unica giustificazione possibile nel fatto che, terminato l'alterco - come dedotto dal Viserta - “*L'atleta Costantini salì in auto e mi chiese scusa per l'accaduto* [evidentemente riferendosi all'episodio increscioso cui aveva appena assistito. Si noti che il Viserta si trovava alla stazione di Ancona, su richiesta della Federazione, solo per prelevare la Costantini, proveniente da Berlino, e accompagnarla presso l'Hotel Touring di Falconara dove avrebbe raggiunto le compagne per un collegiale in vista dei Campionati Europei U 22 in programma a Varna (BUL) dal 15 al 18 agosto - n.d.r.] *e io le risposi di stare tranquilla di pensare solo all'attività e al prossimo europeo...*”.

Vige peraltro (persino per il Giudice statale, chiamato ad infliggere pene ben più gravi) il principio in base al quale, in tema di valutazione della prova testimoniale, alla testimonianza della parte offesa deve riconoscersi piena efficacia probatoria qualora ne sia accertata l'intrinseca coerenza logica, anche quando questa costituisca l'unica fonte di prova e manchino elementi esterni di riscontro; seppure la deposizione della persona offesa dal reato non possa essere equiparata a quella del testimone estraneo, può infatti essere assunta, anche da sola, quale fonte di prova della colpevolezza del reo ove sottoposta a un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l'ha resa, neppure richiedendo necessariamente riscontri esterni quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. Ciò è ancor più vero laddove non sussista elemento alcuno per dubitare della veridicità delle dichiarazioni della parte offesa, che, come nella fattispecie, non risulti avere motivi di astio o rancore verso l'imputato, che non sporga querela e che proponga un racconto assolutamente logico e lineare.

Passando al capo d'incolpazione sub B), la Difesa dell'atleta afferma che gli epiteti “incriminati” sarebbero stati “*nomignoli affettuosi*” usualmente scambiati tra la Cicolari e il proprio compagno, a nulla valendo che quest'ultimo “... *sia un cittadino nord europeo, di carnagione estremamente chiara e dai capelli biondi...* Al di fuori, quindi, delle mere dichiarazioni di distanza da ogni inclinazione a sfondo anti-razziale di Greta Cicolari, da sempre aliena da tali pensieri, è sufficiente riportare dette parole nel contesto cui esse appartengono (i messaggi) per leggervi tutt'altro significato”.

Non v'è dubbio che, se davvero potesse definirsi “*surreale*” il capo d'incolpazione all'esame - come fatto in ricorso dall'odierna appellante - ben più inverosimile sarebbe la chiave di lettura

fornita *sua sponte* dalla Cicolari, anche alla luce del fatto che non uno dei citati “messaggi” effettivamente scambiati con il Lauwers a mezzo *Twitter* - stampati e prodotti in atti dall’atleta - reca data antecedente al 26.9.2013 (quando l’esposto della Segreteria Generale risulta trasmesso alla Procura Federale il 23.9.2013) e persino che i messaggi stessi, a differenza di quelli oggetto di incolpazione, risultano postati nell’ambito di un contatto *Twitter* c.d. “circolare”, ovvero privato e non accessibile al pubblico dei *followers*.

Importa sottolineare che la Cicolari non è una persona qualsiasi ma un’atleta di valore assoluto, giunta a ricoprire il quinto posto nel *ranking* mondiale, dotata di fama internazionale sia per avere partecipato da anni e con ottimi risultati ai tornei del circuito FIVB Beach Volleyball World Tour sia per avere conseguito traguardi mai toccati in ambito femminile nella sua disciplina, anche in occasione di eventi di risonanza planetaria. Essa infatti, in coppia con la sua ex compagna, ha disputato il quarto di finale olimpico ai Giochi di Londra 2012.

In virtù di questo, negli ultimi anni, l’odierna appellante - assieme ad altri atleti di vertice - è assunta al ruolo di vera e propria *testimonial* del *Beach Volley* italiano e della stessa FIPAV, anche perché impegnata in una disciplina la cui pratica è in continua espansione, registrando un sempre crescente successo di praticanti e di pubblico, specie presso le generazioni più giovani, come dimostrato dal fatto che, alla data di pubblicazione dei *tweet* in parola, la Cicolari vantava su *Twitter* ben n. 3.705 *followers* (si consideri, ad esempio, che Eleonora “Leo” Lo Bianco - vero e proprio “monumento” del volley nazionale, tanto da essere candidata al ruolo di portabandiera alle Olimpiadi di Londra 2012 - conta ad oggi n. 1.766 *followers*).

Orbene, che nel periodo in questione fosse in atto un conflitto assai aspro tra la Cicolari e il Carvalho (come confermato dall’atleta nel ricorso in appello) era (o doveva essere) talmente noto a tutti che, non appena incontrato il Viserta “*Dopo un primo scambio di convenevoli amicali, Greta Cicolari gli ha fatto notare che non si erano visti per 3/4 mesi e che, nel corso dell’ultimo mese, neppure le aveva fatto una telefonata, nonostante che egli fosse a conoscenza [...] dei suoi rapporti problematici con l’allenatore Carvalho*”. La circostanza trova ulteriore e definitivo riscontro nei contenuti della missiva indirizzata dal Carvalho al Presidente FIPAV il 12.9.2013, anch’essa allegata alla citata nota della Segreteria Generale FIPAV datata 23.9.2013.

Deve quindi ritenersi che, anche in ragione delle circostanze di modo e di tempo che ne hanno connotato la pubblicazione, le espressioni oggetto del capo d’incolpazione sub B) fossero riferite al Carvalho e non ad altri.

E’ noto a tutti che *Twitter* - grazie all’estrema immediatezza e facilità d’uso, al gran numero di applicazioni per accedervi in mobilità da *computer* e *smartphone* e a un minimalismo concreto, che elimina tutto il superfluo a favore del solo testo - è ormai il *social network* utilizzato dai personaggi pubblici e, tra essi, dagli sportivi di vertice, per prendere posizione e/o divulgare la propria voce ufficiale in merito alle vicende che li riguardano. Gli organi di informazione usano infatti riprendere i contenuti dei *tweet* come si trattasse di comunicati ovvero di dichiarazioni rese dai diretti interessati nell’ambito di tradizionali interviste e/o conferenze stampa.

In tale ottica, se risulta immediatamente comprensibile e sommamente credibile che la Cicolari, facendolo volutamente apparire sul profilo pubblico, abbia inteso affidare alla rete un epiteto quanto mai infelice riferito al proprio allenatore, pare del tutto assurdo che l’epiteto in questione, senza alcuna ragione atta a giustificarne la diffusione *coram populo*, dovesse o potesse riferirsi a un soggetto terzo (il Lauwers) sconosciuto o quasi ai più, anche perché postato al di fuori di quel contesto confidenziale e riservato - il menzionato contatto “circolare” Lauwers/Cicolari - (solo e sempre) successivamente utilizzato dai diretti interessati a tal fine.

Del resto, se pure questa non fosse stata l'intenzione, vista la notorietà del personaggio e il particolare rilievo della sua figura di donna e di atleta, con quanto ne consegue in ordine al prevedibile sconcerto che ne sarebbe seguito, la Cicolari non avrebbe dovuto accontentarsi di conoscere - lei sola, nel suo intimo - il vero significato delle parole affidate alla rete e, dunque, al mondo (tanto più se del tutto inafferrabile per le ragioni indicate dall'atleta stessa) ma semmai preoccuparsi di come queste sarebbero state intese e recepite dalla maggior parte (se non la pratica totalità) delle persone, posto che chiunque, come in effetti è stato - e l'esposto a suo carico ne è la conferma - le avrebbe immediatamente ricondotte alla persona del Carvalho per ovvi motivi soggettivi ed oggettivi, stante anche la notoria conflittualità in essere tra questi e l'odierna appellante.

Si prende atto quindi di quanto dichiarato in ricorso, ove si legge *“Greta Cicolari, invero, non ha mai inteso denigrare od offendere il tecnico anzidetto, men che mai con frasi richiamanti un bieco significato razziale, proprio in ragione della siderale distanza del suo pensiero da simili atteggiamenti ottusi. Pertanto, la sentenza impugnata, in parte qua, oltre ad essere ingiusta ed iniqua, reca una vera e propria offesa all'onore e al decoro di Greta Cicolari, ulteriore motivo per cui si confida nella radicale riforma”*, ma deve rilevarsi che, anche volendo accedere a detta tesi, l'”*offesa all'onore e al decoro*” che l'atleta lamenta, sarebbe derivata da un comportamento colpevolmente incauto, posto in essere da lei stessa in totale spregio di quelle minime regole di prudenza che, valevoli per chiunque voglia comparire sui *social network*, sono tanto più ineludibili nel caso di chi - come la Cicolari ed ogni altro atleta di fama e di successo - rappresenti o possa rappresentare un *role model* per il pubblico dei sostenitori e praticanti.

Resta da aggiungere che, per le ragioni anzidette e per quanto d'interesse, il comportamento della Cicolari (tanto più per esserne divenuta, suo malgrado, una sorta di “fiore all'occhiello”) ha recato o rischiato di recare grave danno all'immagine della FIPAV stessa, che da sempre rappresenta un modello educativo nel panorama dello Sport nazionale sia per l'impegno profuso da tutti ed in tutti i campi del sociale sia per la nota civiltà e correttezza della gran parte dei propri appassionati, atleti e tesserati.

A tal proposito, con altra e precedente sentenza (cfr. CAF C.U. n. 44 del 4.6.2009) questa Commissione ha avuto modo di affermare che in ambito disciplinare, indipendentemente dal connotato doloso o colposo delle violazioni contestate e/o dall'avere queste arrecato o meno un pregiudizio di tipo economico, sussiste senza dubbio in capo alla Federazione un “interesse concreto giuridicamente qualificato” alla valutazione, sotto il profilo disciplinare, del comportamento di chi, in regime di appartenenza, abbia violato a vario titolo i doveri di lealtà e probità sanciti ex artt. 17 [oggi 16 - n.d.r.] Statuto FIPAV e 19 RAT, motivato dalla necessità di garantire doverosa tutela a quei valori ultimi, basilari e fondanti su cui poggiano il mondo dello Sport e le sue realtà associative.

Le considerazioni che precedono assorbono e superano ogni altra questione, determinando il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata.
Dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 07-01.2014